

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO**

Roma

Ricorso

per

PUTZU ANNALaura, nata a Oristano, il 24.06.1984, C.F. PTZ NLR 84H64 G113S, residente a Oristano, Via Gioacchino Rossini n. 17, difesa e rappresentata, giusta procura speciale allegata telematicamente e da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Cau, C.F. CAU GNN 88C07 G113T, elettivamente domiciliata nel suo studio in Via B. Croce n. 9, ad Oristano, per le comunicazioni: fax. 0783.303199 – PEC avvgiovannicau@pec.it

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, via Trastevere n. 76/a, codice fiscale 80185250588, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi 12 è elett.te domiciliato; PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Roma, Via Frangipane n. 91, CF 97248840585, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi 12 è elett.te domiciliato; PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

resistenti

e nei confronti di

Casciu Valeria, nata a Roma il 05.05.1985, C.F. CSCVLR85E45H501K, residente a Uras in Via dei Salici n. 1, pec v.casciu@anchor.it

controinteressata

per l'annullamento

- del Decreto n. 1495/2025 pubblicato il 07.07.2025 dell'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso AM01 (ex A001) – Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I grado per le regioni Lazio e Sardegna, di cui al Decreto Dipartimentale n. 3059/2024, indetto ai sensi dell'art. 3 co. 8 D.M. 205/2023;

- della graduatoria suddetta e delle valutazioni e dei punteggi ivi attribuiti dalla Commissione, in relazione alla classe di concorso AM01 – Regione Sardegna, nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente, per mancato

riconoscimento in suo favore dei diritti di preferenza e di riserva ad essa spettanti e per erronea attribuzione del punteggio, con mancato riconoscimento ed attribuzione del punteggio spettante per il servizio svolto;

- ove ritenuto necessario, dello stesso Decreto Dip. 3059/2024, ove interpretato in contraddizione e/o violazione con quanto previsto dal DPR 487/1994 e dall'art. 18 co. 2 L. 241/1990;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

FATTO

1) Con Decreto Dipartimentale n. 3059/2024 (doc. 1), il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

2) Il suddetto Decreto disciplina, all'art. 4, i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, specificando i cc.dd. "titoli di accesso" al concorso, rappresentati dall'aver conseguito alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, i seguenti titoli:

- i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o

analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

L'art. 4 specifica inoltre che risultavano ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, coloro che nei cinque anni precedenti avevano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero che avessero conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

3) La dott.ssa Putzu presentava domanda di partecipazione al concorso (doc. **2**) ed indicava, nella medesima, il possesso dei titoli di accesso, rappresentati dall'aver conseguito il titolo di studio richiesto (i.e. laurea a nuovo ordinamento magistrale in architettura e ingegneria edile – LM-4 con votazione massima) e dall'aver conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici entro il 31.10.2022.

I predetti titoli di accesso venivano poi, in vista della formazione della graduatoria, valutati dal Ministero con attribuzione di un punteggio di 12,5 punti. Tale valutazione avveniva dopo l'espletamento delle altre prove e, segnatamente, in data 26.06.2025 ore 9.35, come risultante dal relativo documento che si produce (doc. **3**).

4) La ricorrente espletava le prove concorsuali con profitto, conseguendo le seguenti votazioni, come da comunicazione pubblicata nella piattaforma on-line del concorso (doc. 4):

prova scritta voto 88

prova orale voto 97

prova pratica voto 88.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto, il voto complessivo della prova orale, laddove all'interno di questa è prevista anche la prova pratica, è dato dalla media aritmetica delle due votazioni: nel caso in esame, pertanto, il voto complessivo della prova orale attribuito alla ricorrente è stato di 92,50.

5) In data 28.06.2025, la ricorrente riceveva sul proprio indirizzo mail, indicato quale recapito per le comunicazioni inerenti il concorso, la “valutazione titoli per la procedura concorsuale AM01” (doc. 5).

Nella predetta comunicazione, inviata dalla Presidente della Commissione per il tramite dell'indirizzo istituzionale della procedura (LTIC820002@istruzione.it), si informava la dott.ssa Putzu che “il punteggio relativo ai titoli culturali e di servizio” risultava disponibile nell'area privata della Piattaforma, con la seguente indicazione procedurale: *“Si invita a verificare attentamente il punteggio assegnato. Eventuali reclami potranno essere trasmessi entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito dell'USR Lazio”*.

Verificato il punteggio attribuito, la ricorrente si avvedeva che la Commissione le aveva riconosciuto unicamente i cc.dd. titoli culturali ma

non, invece, i “**titoli di servizio**”, rappresentati dall’aver svolto attività di docenza in Storia dell’Arte e disegno, e quindi in materia relativa al settore concorsuale, negli anni scolastici 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 (di cui ai contratti di assunzione che si producono, docc. da **6 a 10**).

Il giorno successivo, pertanto, inoltrava comunicazione di reclamo all’indirizzo della procedura [comunicazione del 29.06.2025 indirizzata a LTIC820002@istruzione.it (doc. **11**)], nella quale comunicava l’erroneo mancato conteggio dei titoli di servizio.

In particolare, la ricorrente scriveva: “Buongiorno, ancora in piattaforma non mi sono stati conteggiati i titoli di servizio, ma solo i titoli culturali. Come già dichiarato nella precedente comunicazione, io sono stata docente di arte e immagine con cattedra annuale negli a.s: 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2023. Attendo gentilmente un Vs riscontro”.

Tale comunicazione di reclamo, tempestivamente inviata entro il termine di 3 giorni, veniva correttamente ricevuta dall’Amministrazione e protocollata con il numero 0007614/2025 in data 30/06/2025 (doc. **12**).

Già prima di ricevere la comunicazione relativa alla valutazione titoli del 28.06.2025, la ricorrente aveva verificato che, all’interno della piattaforma, nella cartella “Allegati”, non risultavano caricati i titoli di servizio, ed aveva sollecitato, con mail del 27.06.2025, il loro inserimento specificando che la stessa insegnava arte e immagine dall’a.s. 2019-2020 (doc. **13**).

Anche tale comunicazione (alla quale si fa riferimento pure nel reclamo del

29.06 successivo) veniva protocollata con il numero 0007598/2025 in data 30/06/2025 (doc. **14**).

Entrambe le suddette comunicazioni rimanevano totalmente prive di riscontro da parte della Commissione.

6) Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, ad esito del concorso, articolato, come sopra anticipato, in una prova scritta, una prova orale e nella valutazione dei titoli, la commissione giudicatrice ha stilato le rispettive graduatorie su base regionale: le graduatorie di merito sono state approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, trasmesse al sistema informativo del Ministero e pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.

Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

La ricorrente ha partecipato alla classe di concorso per la Regione Sardegna che, nella procedura in commento, era aggregata alla Regione Lazio.

Ad esito del concorso, pertanto, sono state stilate due distinte graduatorie (una per la Regione Lazio ed una per la Regione Sardegna), approvate con Decreto n. 1495 del Dirigente dell'USR per il Lazio, pubblicato in data 07.07.2025 (doc. **15**).

Alla ricorrente, nella graduatoria finale, veniva attribuito un punteggio pari a 193.00 (determinato dalla somma dei punteggi delle prove e dei titoli di accesso): gli anni di servizio prestati dalla ricorrente non venivano valutati.

Ciò comportava un collocamento in graduatoria in posizione quattordicesima, con conseguente esclusione dall'elenco dei vincitori e degli idonei (docc. **16 e 16 bis**).

7) La mancata valutazione degli anni di servizio, con conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio nonché della precedenza prevista a tal titolo, è ingiusta ed illegittima sotto plurimi profili, per i motivi appresso elencati.

DIRITTO

I provvedimenti e gli atti oggetto di impugnazione sono illegittimi per i
seguenti

Motivi:

I - Violazione dell'art. 97 e 3 Cost.

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487. Violazione degli artt. 8 e 16 DPR 487/1994.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 co. 2 L. 241/1990.

Violazione del Bando di concorso e dell'allegato B del medesimo.

Violazione del giusto procedimento e della par condicio tra i candidati; manifesta ingiustizia.

I.1) Gli atti e i provvedimenti oggetto di impugnazione sono illegittimi in quanto nella redazione della graduatoria finale, la Commissione valutatrice non ha riconosciuto alla ricorrente né il punteggio né la riserva a questa spettanti per gli anni di servizio resi.

La valutazione del servizio prestato avrebbe da un lato garantito alla

ricorrente un punteggio complessivo di 203 punti (193 più 10), con conseguente collocazione al posto 7 della graduatoria e, quindi, tra i vincitori del concorso.

Inoltre, avrebbe anche comportato il riconoscimento della riserva, secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, secondo il quale è prevista una riserva di posti, pari al 30%, nei bandi pubblicati a decorrere dall'entrata in vigore della succitata legge n. 106/2021.

A mente delle disposizioni richiamate, la riserva del 30% si applica per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto e ne sono beneficiari coloro che, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano svolto presso le scuole statali un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

I tre anni di servizio, svolti presso le scuole statali, si valutano ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/99, che indica cosa si debba intendere con la previsione contenuta nell'articolo 489/1 del D.lgs. 297/94.

In base alla suddetta legge, per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

Anche l'art. 5 co. 4 del DPR 487/1994 riconosce preferenza a “*coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un*

anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato”.

Ebbene, la ricorrente, che come documentalmente dimostrato ha prestato 5 anni di servizio dall'a.s. 2019-2020 all'a.s. 2023-2024 presso l'amministrazione che ha indetto il concorso e proprio nel settore di riferimento (docc. 6-10), non solo non si è vista riconoscere ed attribuire il punteggio spettante ma neppure si è vista riconoscere il titolo preferenziale e di riserva di cui aveva diritto.

Nella piattaforma relativa al concorso, all'interno della sezione relativa alla valutazione titoli, alla voce “**Riserva Preferenze**” non vi è alcun riconoscimento in favore della ricorrente, la quale, in ragione di ciò, risulta occupare la posizione n. 14 in graduatoria e quindi al di fuori delle posizioni dei vincitori e degli idonei all'assunzione.

Come si anticipava, la mancata valutazione del servizio ha inciso, in maniera significativa e determinante per gli esiti del concorso, anche sul punteggio della dott.ssa Putzu, alla quale la Commissione ha attribuito un punteggio complessivo pari a 193,00 punti, quale risultato della somma dei punteggi ottenuti per le prove espletate $88 + 92,5$ ed il punteggio attribuito al titolo di accesso 12,5.

Ella, invero, aveva tuttavia diritto al riconoscimento del punteggio spettante anche per il servizio prestato, rappresentato dagli anni di insegnamento svolti nei cinque anni scolastici antecedenti, a far data

dall'a.s. 2019-2020.

Ai sensi del bando di concorso, infatti, sono valutati dalla Commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione del punteggio finale e della predisposizione delle graduatorie, anche i titoli di servizio posseduti dai candidati.

Secondo quanto previsto dall'Allegato B del bando – recante “ Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi” (doc. **17**) – al concorsista che ha prestato servizio sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione spettano **2 punti aggiuntivi per ciascun anno di servizio prestato** (cfr. doc. **17** – Titoli di servizio C - C1).

La dott.ssa Putzu, come documentato agli atti del procedimento (docc. **6-10**) ha prestato servizio utile ai fini del titolo in commento per 5 anni (vale a dire negli aa.ss. 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024), come comprovato dai contratti di assunzione prodotti.

Il riconoscimento del punteggio per il servizio reso, avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 203 (193+10), con collocamento della ricorrente in posizione utile all'assunzione (cfr. docc. **16 e 16 bis**).

Ai sensi dell'art. 8 DPR 487/1994 nei concorsi per titoli ed esami, nei casi

di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.

Occorre puntualizzare, a questo punto, che il Bando di concorso (e la relativa domanda sullo stesso predisposta) prevedevano obbligatoriamente l'indicazione, all'interno della domanda, **dei titoli di accesso**, ovvero dei titoli il possesso dei quali era necessario ai fini della partecipazione al concorso.

In merito agli ulteriori titoli, utili non all'ammissione al concorso ma a fini valutativi, di riserva o di punteggio (quali quelli di servizio), la ricorrente ha memoria e ritiene di avere indicato il possesso dei medesimi al momento della compilazione della domanda di ammissione alla procedura.

Prova ne sia che, già prima di ricevere la comunicazione del 28.06.2025 (doc. **5**) relativa alla valutazione dei titoli (ove venivano valutati solo i titoli culturali e non quelli di servizio) la dott.ssa Puztu, il 27.06.2025 (doc. **13**) aveva segnalato all'Amministrazione l'anomalia: comunicazione protocollata (doc. **14**), ma rimasta totalmente priva di riscontro.

Una volta ricevuta, il giorno successivo, la valutazione dei titoli (che ometteva di valutare quelli di servizio), la ricorrente inviava comunicazione di reclamo entro i termini assegnati (3 giorni), con la quale ribadiva il possesso dei titoli di servizio, chiedendone il riconoscimento (doc. **11**): anche tale reclamo, debitamente ricevuto dalla Commissione e protocollato (doc. **12**), restava privo di ogni riscontro.

Orbene, alla luce di quanto sopra, ed a prescindere dalle cause che hanno comportato il mancato “caricamento” sulla piattaforma digitale dei titoli di servizio, ciò che in questa sede rileva è che ai sensi dell’art. 16 del DPR 487/1994, laddove l’amministrazione che bandisce il concorso sia già in possesso della documentazione relativa ad un titolo, questa non solo non deve essere prodotta dal candidato ma non può essere neppure richiesta.

Le disposizioni del DPR 487/1994 sono espressamente richiamate nel bando di concorso (doc. 1, pag. 6).

Anche l'art. 18, comma 2, della L. n. 241 del 1990 stabilisce che “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

Nel caso che occupa, i titoli in commento sono rappresentati dagli anni di insegnamento prestati dalla ricorrente proprio a servizio del Ministero dell’Istruzione, presso Istituti pubblici (Istituto comprensivo Oristano; Istituto comprensivo Terralba; Istituto comprensivo Simaxis-Villaurbana – docc. 6-10): trattasi quindi di elementi e dati certamente in possesso della P.A. che la ricorrente non era neppure tenuta a produrre e che, in ogni caso, non potevano essere ignorati dalla Commissione, dopo i due distinti solleciti inoltrati dalla dott.ssa Putzu nei quali (specie nel reclamo del

29.06.2025) erano specificamente indicati.

In casi analoghi a quello che occupa, la giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Tribunale e del Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare dei principi che ben si confanno alla vicenda che ha interessato l'odierna ricorrente, affermando che sono valutabili, addirittura anche se non dichiarati in sede di domanda di partecipazione, i titoli comunque posseduti, al momento della domanda, dalla parte interessata, purché siano stati “esibiti” o indicati *“all'esito del superamento della prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria”* (Cons. Stato Sez. V, 3 dicembre 2024 n. 9667, conferma TAR Lazio; ma anche TAR Lazio 15103/2024).

Tale interpretazione, infatti, discende dalla constatazione che mentre i titoli di merito, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 487 del 1994, sono valutati dalla commissione "dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati", con conseguente necessità della loro indicazione già in sede di domanda di partecipazione, i titoli ulteriori non sono oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice, ma vengono in considerazione solo dopo lo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito, come confermato dal tenore dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 487 del 1994.

Negli stessi termini si è espresso anche Codesto Ecc.mo Tribunale (*ex multis*, TAR Lazio Sent. n. 7769/2007).

Tali considerazioni si ritiene che siano certamente applicabili anche al servizio, trattandosi di titolo non solo attribuivo di punteggio ma anche di

preferenza, in forza della riserva del 30% dei posti riconosciuta in favore dei candidati con almeno tre anni di servizio nei dieci anni antecedenti al concorso: in proposito è l'art. 8 del DPR 487/1994 a prevedere espressamente che nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali.

Nel caso in discorso, trattasi pacificamente di un concorso per titoli ed esami.

È documentato in atti che anche i titoli di accesso (diversi dai titoli di servizio) sono stati valutati da parte della Commissione **in data 26.06.2025** e, quindi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 cit., dopo lo svolgimento delle prove: ciò è comprovato dal doc. 5, in calce al quale è possibile leggere: *“Data elaborazione della valutazione titoli: 26-06-2025 09.35”*.

In data 27 e 29 giugno 2025 la ricorrente ha sollecitato la Commissione alla valutazione, prima della elaborazione della graduatoria finale, dei titoli di servizio dalla stessa posseduti, ma tali richieste, come si è sopra detto, sono rimaste prive di ogni riscontro.

Anche nell'eventuale (e denegata) ipotesi in cui fosse mancata l'indicazione dei titoli di servizio al momento della presentazione della domanda o laddove vi fosse stato un mal funzionamento del sistema telematico in fase di “caricamento” dei titoli nella piattaforma on-line, la Commissione valutatrice avrebbe dovuto comunque tenerli in considerazione, in quanto il Bando di concorso **non prevede**

esplicitamente una causa di esclusione in caso di mancata indicazione dei titoli di servizio al momento della presentazione della domanda.

L'art. 10 del bando (doc. 1), nelle ipotesi in cui l'allegazione di un dato e/o documento è ritenuta indispensabile al momento della presentazione della domanda, con conseguente esclusione in caso contrario, lo dice espressamente.

Così, ad esempio, dispone con riferimento ai titoli di accesso ed all'allegazione della ricevuta di pagamento delle spese di segreteria (art. 10 co. 4).

Non lo prevede invece per i titoli di servizio.

Ove, poi, il bando fosse interpretato nel senso di onerare il candidato a produrre, a pena di inammissibilità ed al momento della domanda, la documentazione afferente al servizio, sarebbe illegittimo anche questo.

Come correttamente osservato da Codesto Ecc.mo TAR in una ulteriore e recente pronuncia, afferente proprio alla valutazione del servizio, “la p.a. ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata) e che, in ogni caso, il Bando non avrebbe potuto legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'Amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione (cfr., in fattispecie analoga, Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 2 novembre 2020, n. 11204

e, più in generale, Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 22 luglio 2014, n. 7899)”
(in questi termini TAR Lazio n. 6 febbraio 2023, n. 2009).

In breve e riassumendo, la mancata valutazione degli anni di servizio resi dalla ricorrente è ingiusta ed illegittima per le seguenti ragioni:

- i) in quanto gli stessi sono stati indicati dall’interessata prima della predisposizione delle graduatorie e non potevano essere valutati sino all’esito delle altre prove ai sensi dell’art. 8 DPR;
- ii) in quanto, attenendo a servizio reso proprio presso la P.A. che ha bandito il concorso, erano da questa conosciuti, anche ai sensi dell’art. 16 DPR e 18 co. 2 L. 241/1990;
- iii) in quanto nel bando non era espressamente previsto che un’eventuale omessa indicazione nella domanda ne avrebbe escluso la valutazione: non vi è alcuna espressa indicazione in tal senso all’art. 10 del bando (doc. 1), laddove invece, la mancata allegazione della ricevuta di pagamento del contributo di segreteria è espressamente contemplata come causa di esclusione (art. 10 co. 4);
- iv) in quanto il servizio prestato rilevava e rileva non solo per l’attribuzione di punteggio ma anche quale titolo preferenziale di riserva.

II - Violazione della L. 241/1990. Violazione dei principi di leale collaborazione e trasparenza dell’operato della P.A.

In stretta connessione col primo motivo di ricorso, si contesta e censura

l'operato della P.A. convenuta anche sotto ulteriore profilo, per aver ommesso totalmente di dare riscontro al reclamo proposto dalla ricorrente con comunicazione del 29.06.2025 (doc. **11**) limitandosi, del tutto apoditticamente, alla predisposizione della graduatoria concorsuale con conferma della precedenti valutazioni.

Atteso che, nel caso che occupa, l'art. 8 DPR 497/1994 prevedeva espressamente la valutazione dei titoli solo in seguito all'espletamento delle prove, la P.A, convenuta avrebbe dovuto tenere in considerazione le comunicazioni inoltrate dalla ricorrente il 27.06.2025 e, vieppiù, il 29.06.2025 e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 16 del DPR, acquisire agli atti del procedimento la documentazione in suo possesso relativa ai titoli dedotti e, quindi, valutarli, prima della stesura della graduatoria finale. In alternativa avrebbe potuto richiedere all'interessata i dovuti chiarimenti e le dovute integrazioni.

Certamente illegittima è invece la condotta tenuta in concreto dall'amministrazione.

La Commissione, infatti, pur avendo ricevuto le suddette comunicazioni, debitamente protocollate agli atti della procedura, le ha totalmente ignorate. Ciò rappresenta una violazione del principio di collaborazione tra le parti e di quello di trasparenza dell'operato della P.A.

Il mancato riscontro del reclamo proposto dalla ricorrente si configura come una sorta di rigetto implicito del medesimo, sprovvisto, ovviamente, di qualsivoglia motivazione, con violazione, peraltro, del disposto dell'art.

3, comma 1, l. 241/1990, per il quale ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2, con la precisazione che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi non è soltanto diretto a realizzare la conoscibilità e, quindi, la trasparenza dell'azione amministrativa ma, nel contempo, da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità della Pubblica Amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa necessaria tutela giurisdizionale (Corte Cost., Sent. n. 310 del 10 del 5 novembre 2010).

Posto che è principio consolidato che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dalla Pubblica amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultima e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (Consiglio di Stato, sez. V, 25/05/2017, n. 2457), ne consegue che quando tale obbligo di motivazione, nei termini testé descritti, non viene rispettato, come avvenuto nel caso in esame,

l'operato della P.A. risulta illegittimo.

III) La ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso in seguito al deposito in giudizio degli atti del procedimento da parte dell'Amministrazione.

Istanza cautelare

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia disporre la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati e, specificamente, del Decreto n. 1495/2025 pubblicato il 07.07.2025, e della graduatoria, a cui esso si riferisce, relativa alla Regione Sardegna, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso AM01 (ex A001) e di ogni eventuale atto connesso e consequenziale adottato ed adottando in esecuzione del detto Decreto, per sussistenza dei presupposti cautelari quali il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, lo stesso è evincibile dalla superiore parte espositiva e motiva, cui si fa pieno ed integrale riferimento anche ai fini cautelari.

Con riguardo, invece, al *periculum in mora*, si fa rilevare che l'eventuale mancata sospensione degli atti impugnati e di quelli conseguenti e consequenziali, anche di esecuzione dei medesimi, determinerebbe l'adozione da parte del Ministero degli atti successivi quali l'assunzione in ruolo dei candidati ritenuti vincitori, benché non aventi preferenza per il servizio espletato e con punteggio inferiore a quello che sarebbe spettato alla ricorrente in caso di valutazione del relativo titolo, con conseguente

stipula dei relativi contratti e l'impiego, quindi, di risorse pubbliche in esecuzione degli atti stessi.

Ciò determinerebbe gravi problemi per la P.A. stessa, visto l'impiego di risorse pubbliche in esecuzione di atti illegittimi, somme che poi andrebbero recuperate in caso di auspicato accoglimento del presente ricorso e conseguente annullamento dell'atto.

Peraltro, alla luce delle superiori motivazioni, emerge il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini concorsuali (per la riserva e l'attribuzione di punteggio) del servizio prestato, pertanto il *periculum in mora* investe direttamente la posizione giuridica soggettiva della stessa, laddove nelle more dovute alla definizione del presente procedimento l'Amministrazione adottasse gli atti conseguenti e provvedesse pertanto all'assunzione di terzi.

Si chiede pertanto che in via cautelare Codesto Ecc.mo TAR voglia adottare ogni misura ritenuta idonea alla tutela cautelare delle ragioni della ricorrente, quale la sospensione degli effetti degli atti e dei provvedimenti impugnati e di eventuali atti conseguenti.

In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito acquisisca dall'Amministrazione tutti gli atti del procedimento.

Si depositano i seguenti documenti allegati:

- 1) Decreto Dipartimentale n. 3059/2024;
- 2) domanda di partecipazione;
- 3) valutazione titoli di accesso del 26.06.2025;

- 4) votazioni pubblicate nella piattaforma di concorso;
- 5) comunicazione 28.06.2025 su valutazione titoli;
- 6) contratto di servizio a.s. 2019-2020;
- 7) contratto di servizio a.s. 2020-2021;
- 7 **bis**) contratto di proroga a.s. 2020-2021;
- 8) contratto di servizio a.s.2021-2022;
- 9) contratto di servizio a.s. 2022-2023;
- 10) contratto di servizio a.s. 2023-2024;
- 11) comunicazione del 29.06.2025
- 12) ricevuta protocollo n. 0007614/2025 del 30/06/2025;
- 13) mail del 27.06.2025;
- 14) ricevuta protocollo n. 0007598/2025 del 30/06/2025;
- 15) Decreto del Dirigente dell'USR per il Lazio n. 1495 del 07.07.2025;
- 16) graduatoria vincitori;
- 16 **bis**) graduatoria idonei;
- 17) Allegato B del bando di concorso.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito, *contrariis reiectis*,

Voglia

- disporre la sospensione cautelare degli atti impugnati e di quelli successivi e conseguenti, adottati ed adottandi;
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati,

riconoscendo alla ricorrente il punteggio e la preferenza spettante per il servizio prestato e/o comunque e in ogni caso ordinare alle parti convenute la rettifica della graduatoria impugnata con riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio e della preferenza spettante per il servizio prestato, con l'adozione di ogni altro provvedimento necessario e conseguente;
- con vittoria di spese e competenze professionali.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che si tratta di rito per il quale il contributo dovuto è pari ad euro 650,00.

Oristano-Roma, 05.08.2025

Avv. Giovanni Cau